

Roma, 6 Aprile 2016

NOR16100

SM

Oggetto: Autorità di regolazione dei Trasporti. Contributo al funzionamento anno 2016.

Con delibera n. 94/2015 (approvata con DPCM del 23 Dicembre 2015), come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 19/2016, l'Autorità di regolazione dei Trasporti (d'ora in poi: ART) ha determinato il contributo al funzionamento dovuto per il 2016 dalle imprese obbligate.

Come si ricorderà, con la delibera n. 10/2014 (approvata con DPCM del 12 Febbraio 2014), l'ART ha incluso anche le imprese di autotrasporto tra quelle tenute al versamento, nonostante la norma istitutiva dell'onere (art. 37, comma 6, lett. b del decreto legge 201/2011) lo abbia previsto in capo ai *"gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati"*; categoria alla quale le imprese di autotrasporto sembrano essere estranee. Lo scorso anno sono stati presentati una serie di ricorsi davanti al TAR Piemonte per ottenere l'annullamento delle delibere adottate in materia dall'ART, all'esito dei quali l'Autorità ha emesso un'Ordinanza dell'11 Novembre 2015 con la quale ha sospeso le richieste di pagamento inviate ai ricorrenti nel 2015 e, allo stesso tempo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma prima indicata davanti alla Corte Costituzionale, che non si è ancora espressa (vedi la nota Confrtrasporto FIS15304 del 16 Novembre 2015).

Nel frattempo l'ART ha emesso la delibera sul contributo 2016, confermando anche per quest'anno l'applicazione dell'onere nei confronti delle imprese di autotrasporto e della logistica, con un'aliquota più bassa (come già avvenuto lo scorso anno): lo 0,2 per mille (anziché lo 0,4) del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera 94/2015, ferma restando l'esenzione per gli importi contributivi non superiori a 6000 €, per cui la soglia di fatturato oltre la quale l'impresa è soggetta al contributo, è di 30 mln €.

Per quanto concerne le formalità connesse al versamento del contributo e agli adempimenti successivi, rinviando alla lettura delle istruzioni contenute sul sito dell'ART (<http://www.autorita-trasporti.it/contributo-funzionamento-autorita/>), da dove è possibile prelevare anche i testi delle menzionate delibere), non prima tuttavia di aver evidenziato i seguenti aspetti di rilievo:

- **i primi due terzi del contributo devono essere versati entro il 29 Aprile p.v.**, mentre per il **saldo** la scadenza ultima è quella del **30 Novembre 2016**;
- il pagamento deve effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità di Regolazione dei Trasporti presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03 Y010 0501 0040 0000 0218 000. Nella causale del versamento devono essere specificati: a. l'anno di riferimento ("CONTRIBUTO TRASPORTI ANNO 2016"); b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento;
- il mancato o parziale pagamento entro le citate scadenze comporta l'avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo Equitalia s.p.a., e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento;

- Sempre entro il 29 Aprile p.v, i soggetti tenuti al pagamento devono accedere all'area riservata del sito dell'ART (https://secure.autorita-trasporti.it/autorita_trasporti/), per comunicare l'avvenuto versamento e dichiarare i dati anagrafici ed economici richiesti dal servizio, con atti sottoscritti dal rappresentante legale mediante firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. In caso di mancata o tardiva dichiarazione o di indicazione nel modello di dati non veritieri, l'Autorità esperirà le azioni previste dalla normativa vigente.

Torneremo ad occuparci dell'argomento qualora ci fossero delle novità di rilievo.

Cordiali saluti.